

# BANDO SOTTOMISURA 6.1 ex DGR 884/2021

## CORREZIONE REFUSI ED ESPLICITAZIONI

*Di seguito si anticipa per oggettive esigenze informative quanto sarà successivamente formalizzato in apposito atto dirigenziale.*

Art. 10 – FASE 1 – Lettera b) - L'istanza di candidatura, si presenta compilando l'apposito format sul portale SIARB della Regione Basilicata e trasmettendo l'asseverazione dei punteggi attribuibili alle rispettive proposte progettuali.

I tecnici abilitati alla firma della dichiarazione SIARB, coerentemente a quanto previsto per la predisposizione del PSA sono: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici, professionisti operanti in discipline economiche, iscritti ai relativi albi/ordini professionali. Qualora il richiedente possieda l'abilitazione e la relativa iscrizione all'Albo di appartenenza, dovrà apporre doppia firma, sia come proponente, che come tecnico abilitato.

Art. 5 - Punto 5 – Per il calcolo dello S.O. si farà riferimento all'OTE rilevabile dal FA e alle eventuali specifiche ricavabili da relazione asseverata del tecnico abilitato. In caso di differenze, tra il valore dello S.O. di una produzione o allevamento, fra il FA e la Tabella RICA / INEA, si farà riferimento sempre e solo alla Tabella RICA / INEA. (Allegato 1) ed eventualmente alla **D.D. n° 956 del 25/10/2021**

Art. 2 - La frase *“Il presente avviso è attivato sotto condizione di approvazione definitiva da parte della CE della modifica del programma e dei criteri di selezione di cui alla procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza chiusa in data 16.09.2021”*, risulta superata dall'approvazione da parte della CE delle modifiche al PSR Basilicata 2014 – 2020 ed ai criteri di selezione della sottomisura 6.1 [**Decisione n° C (2021) 7789 del 25/10/2021**].

Art. 5 - Prima della frase *“Le soglie minima e massima per l'ammissibilità.....”* per un refuso editoriale non è stata riportata la frase *“La soglia massima è pari ad € 150.000,00 di SO”*. In coerenza con quanto previsto dalla scheda di sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 va invece tenuto presente questo massimale.

Art. 8 – In riferimento al primo criterio di selezione **“Competenze dell'insediato”** si rappresenta che in sede di controllo (FASE 1) il periodo da considerare per il conteggio del numero di giornate INPS ha efficacia retroattiva per un periodo massimo di (30) gg antecedenti la richiesta di apertura della partita IVA. Si precisa che la data di avvio attività, pertanto, non potrà essere retrodatata oltre tale limite.

Art. 8 – In riferimento al quarto criterio di selezione **“PSA impostato sulle produzioni.....biologiche”** si chiarisce che il documento da presentare in FASE 2 per tali produzioni è il **“Documento Giustificativo”** che, come chiarito all'art. 4 deve riportare data non successiva all'inoltro della domanda sul SIARB.

Nel caso di subentro ad aziende che già adottano il metodo di produzione biologica, e commercializzano già prodotti biologici, può essere presentato anche il **certificato di conformità** che deve riportare una data non successiva all'inoltro della domanda sul SIARB.

Art. 8 – In riferimento al quarto criterio di selezione **“PSA impostato sulle produzioni certificate regionali.....”** si chiarisce che la situazione di partenza dell'azienda deve comunque essere caratterizzata da un orientamento produttivo coerente con le certificazioni cui intende riferirsi il PSA. A titolo esemplificativo: un'azienda ricadente nel territorio di Matera DOC che imposta il suo PSA in coerenza con la relativa produzione certificata per l'assegnazione del punteggio deve avere il vigneto già impiantato.

Allegato 1: Per le coltivazioni di *Chenopodium quinoa*, poiché come coltura singola non esiste uno SO specifico, ma va assimilato a quello di un raggruppamento più generale delle produzioni PS Standard, si dovrà far riferimento al valore indicato per la **Rubrica D08 pari a € 1024 per ha.**

Allegato 1: Il valore relativo ai funghi sotto copertura è esclusivamente riferito a coltivazioni in serra climatizzata, in caso di medesime coltivazioni in serra non climatizzata il valore è ridotto del **50%**. Tutte le altre condizioni o tipologie di coltivazioni dei funghi non praticate in serra non saranno considerate valide ai fini dell'attribuzione dello S.O.